

TERMINI E CONDIZIONI

Entro i limiti ed alle condizioni del presente Contratto, le prestazioni operano in caso di guasto, sinistro stradale, incendio, furto o tentato furto, atto vandalico ed evento atmosferico e sono valide per il veicolo indicato nel Certificato, con il limite di 3 (tre) prestazioni per anno ed entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione; La Centrale Operativa è operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno; i Servizi vengono erogati con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i Servizi richiesti dal Contraente soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

La Centrale Operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo e per il quale abbia essa stessa organizzato il Soccorso Stradale, organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste nel presente contratto e necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi.

La Centrale Operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di Assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevedibile che ha dato origine al sinistro.

La Centrale Operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei Servizi in accordo con le esigenze segnalate dal Cliente.

CATEGORIA VEICOLI GARANTITI: Autocarro, VAN, Camper, Furgone, Pulmini 7/9 posti con massa complessiva fino a 35 Q.Li

1. SOCCORSO STRADALE. Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, sinistro stradale, incendio, furto o tentato furto, atto vandalico o evento atmosferico, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, il Contraente dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e chiedere l'invio di un mezzo di Soccorso Stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino Centro di Assistenza, oppure ad altro luogo indicato dal Contraente purché entro 50 chilometri dal luogo di fermo (100 chilometri A/R).

2. DEPANNAGE. Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, errata fornitura, fornitura o gelo carburante, montaggio catene da neve, smarrimento chiavi, il Contraente dovrà contattare la Centrale Operativa e chiedere l'invio di un mezzo di Soccorso Stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

PAESI COMPRESI IN COPERTURA: Paesi dell'Unione Europea (Italia, San Marino, Vaticano, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) + UK, Liechtenstein, Svizzera, Bosnia, Montenegro

3. ESCLUSIONI. Sono escluse tutte le richieste di Soccorso, trasporto del veicolo se lo stesso si trovi in aree o località non raggiungibili dal mezzo di Soccorso, in caso di fermo amministrativo, in caso di assenza della polizza Responsabilità Civile Auto obbligatoria, in caso di sequestro o ricovero del veicolo presso un deposito giudiziario, sinistri accorsi in seguito a competizioni motoristiche o gare. Sono a carico del Contraente le spese per il traino o trasporto del veicolo qualora il sinistro si verifichi fuori dalla Rete Stradale Pubblica o Autostradale ovvero percorsi fuoristrada. Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali; Sono esclusi i danni derivanti da non abilitazione del Contraente o Conducente alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo del Contraente o di chi usufruisce del servizio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; tentato suicidio o suicidio; sono escluse inoltre le Auto D'Epoca, i Taxi ed i Veicoli da Gara. È comunque escluso tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. NEMESI non è responsabile per danni subiti dal veicolo, smarrimento o furto di oggetti o parti del veicolo durante le operazioni di Soccorso, durante il viaggio e nel periodo di permanenza del veicolo nel luogo di ricovero. Sarà responsabilità del Contraente e/o Conducente rimuovere oggetti o cose dal veicolo che possano indurre al furto e controllare che le operazioni di trasporto del veicolo vengano svolte con diligenza e trasparenza.

4. LA CENTRALE OPERATIVA NON RIMBORSA. Non sono rimborsabili le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque non oltre € 150,00 IVA compresa. Non sono comunque rimborsabili le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

5. SERVIZI ACCESSORI. Nei casi in cui, esclusivamente a seguito di intervento del Soccorso Stradale organizzato da NEMESI, i Viaggiatori non potessero rientrare nella propria residenza/domicilio con il veicolo di proprietà, NEMESI metterà a disposizione del Contraente uno (1) dei seguenti contributi per sinistro e anno:

a) **NOLEGGIO VEICOLO:** Se durante il periodo di attivazione del Servizio, a seguito di Guasto Meccanico o Incidente Stradale, il Contraente non potesse rientrare nella propria residenza con il veicolo di proprietà, NEMESI metterà a disposizione un contributo per le spese di Noleggio di un Veicolo per periodo massimo di cinque (5) giorni e un importo massimo di € 25,00 al giorno IVA inclusa ed è vincolato alla presentazione della ricevuta o fattura fiscale emessa in favore di NEMESI dalla Società di Noleggio.

b) **RIENTRO DEI VIAGGIATORI:** Nel caso in cui durante il periodo di attivazione del Servizio, a seguito di guasto meccanico o incidente stradale, i viaggiatori non potessero rientrare nella propria residenza/domicilio con il veicolo di proprietà, NEMESI rimborserà il costo totale o parziale del biglietto del Treno o biglietto Aereo per il rientro alla propria residenza/domicilio. Il contributo non potrà superare la somma complessiva di € 150,00 IVA inclusa per sinistro ed è vincolato alla presentazione del biglietto stesso e dal ricevimento della ricevuta o fattura fiscale emessa dal contraente in favore di NEMESI.

c) **SPESE DI SOGGIORNO:** Nel caso in cui durante il periodo di attivazione del Servizio, a seguito di guasto meccanico o incidente stradale, i viaggiatori non potessero rientrare nella propria residenza/domicilio con il veicolo di proprietà, NEMESI rimborserà le spese di soggiorno in un Hotel a scelta del Cliente, con il

TERMINI E CONDIZIONI

massimo di due (2) notti e un importo massimo di € 70,00 IVA inclusa per notte e passeggero. Il contributo non potrà superare l'importo complessivo di € 150,00 IVA inclusa per sinistro.

6. RIMBORSO CONTRIBUTI. La richiesta di rimborso dei contributi prevista al precedente articolo 5. può essere inviata esclusivamente alla mail: sinistri@nemesiassistance.com. Nei casi di documentazione incompleta la Centrale Operativa si riserva il diritto di: A) rigettare la richiesta del contributo, B) effettuare una eventuale differente proposta contributiva. Il contributo verrà accreditato sul numero IBAN del Contraente entro 30 (trenta) giorni lavorativi a partire dal ricevimento della ricevuta o fattura fiscale emessa dal contraente in favore di NEMESI.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO. Il contraente ha la facoltà di sospendere la copertura per 1 (una) volta nel corso di validità del contratto, la sospensione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della richiesta a NEMESI. Se la durata della sospensione è inferiore a 60 giorni, non verrà prorogata la scadenza contrattuale. Il contraente ha la facoltà di sostituire il veicolo per altro di sua proprietà esclusivamente a seguito di alienazione del veicolo coperto dal presente servizio. Il presente contratto non è cedibile a terzi, nel caso di alienazione del veicolo NEMESI non sarà tenuta ad alcun rimborso nei confronti del Contraente.

8. NORMATIVA E FORO COMPETENTE. La presente garanzia è regolamentata dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dalla presente Servizio, unico ed esclusivo Foro competente sarà quello di Milano.

IMPORTANTE: Tutte le operazioni di Soccorso Stradale si eseguono secondo le Condizioni Generali del tipo di Soccorso attivato, tutto quanto non descritto non rientra nel Servizio. L'erogazione dei Servizi compresi nel presente contratto potrà essere affidata da NEMESI ai suoi partner.

INFORMATIVA PRIVACY: La informiamo che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per maggiori informazioni si veda la "Privacy Policy" al seguente link www.nemesiassistance.com/privacy